



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante *«Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 10, che prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della Consulta nazionale per il servizio civile e ne disciplina la composizione e il funzionamento;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64, concernente *«Istituzione del servizio civile nazionale»* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante *«Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64»* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 5, comma 4, che prevede il mantenimento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto dell'Ufficio stesso;

VISTO l'articolo 68, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante *«Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, concernente *«Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi»*, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che attribuiscono allo stesso rispettivamente le funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili ed il servizio civile nazionale;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante *«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'art. 12, comma 20, che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni ai competenti uffici delle medesime, a decorrere dalla data di scadenza naturale dell'ultimo mandato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 2012, che ha attribuito al *«Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale»* le competenze nelle materie delle politiche giovanili e del servizio civile nazionale;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 20 del citato decreto legge n. 95 del 2012, la Consulta nazionale per il servizio civile di cui al citato D.P.C.M. del 27 ottobre 2010 non è stata ricostituita alla scadenza naturale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2013), in particolare l'articolo 1, comma 257 che, nel modificare l'art. 12, comma 20 del citato decreto legge n. 95 del 2012, ha inserito la Consulta nazionale per il servizio civile tra gli organismi collegiali che possono continuare a svolgere, senza oneri per la finanza pubblica, le peculiari attività loro assegnate;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 230 del 1998 la Consulta nazionale per il servizio civile è composta *da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte*;

CONSIDERATO altresì che per la designazione dei quattro rappresentanti dei volontari si procede tramite procedura di elezione, che si svolge ad anni alterni per la sostituzione e la nomina di due volontari per volta, disciplinata da ultimo con la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in data 26 febbraio 2013;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni elettorali e dei verbali relativi ai lavori della XI e XIII Assemblea nazionale dei delegati dei giovani volontari del servizio civile nazionale, tenutesi rispettivamente in data 16 e 17 settembre 2011 e 15 e 16 marzo 2013, che certificano l'avvenuta elezione dei quattro rappresentanti dei volontari: dott.ssa Silvia CONFORTI, dott.ssa Margherita VISMARA, dott.ssa Antonia Annamaria PAPARELLA, Sig. Yuri BROCCOLI;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ha provveduto a designare il proprio rappresentante;

RITENUTA la necessità di procedere comunque alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile;

TENUTO CONTO che, a seguito della designazione del rappresentante delle Regioni e Province autonome, si provvederà con successivo decreto all'integrazione della composizione della Consulta nazionale per il servizio civile, fino al raggiungimento del numero massimo di quindici membri previsto dal sopra indicato articolo 10, comma 3 della legge n. 230 del 1998;

VISTE le note di designazione degli altri componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, inviate dagli enti di servizio civile particolarmente rappresentativi nonché dalle amministrazioni impegnate in attività rilevanti per la realizzazione delle finalità di cui alle richiamate leggi nn. 230/98 e 64/01;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

DECRETA

Art. 1 Composizione

1. La Consulta nazionale per il servizio civile (di seguito nominata Consulta) è così composta:

dott. Primo DI BLASIO	presidente della Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC)
dott. Licio PALAZZINI	presidente nazionale e rappresentante legale dell'ARCI servizio civile
dott. Francesco MARSICO	vice direttore e responsabile del Servizio civile nazionale della CARITAS
dott. Enrico Maria BORRELLI	presidente del Forum Nazionale Servizio Civile
sig. Fabio CHIACCHIARARELLI	rappresentante di Federsolidarietà - Confcooperative
dott. Giovanni BASTIANINI	rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dott. Fausto CASINI	presidente Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)
dott. Israel DE VITO	rappresentante della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia
dott. Pasquale PECORA	responsabile dell'Area Servizio civile dell'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
dott. Egidio LONGONI	rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

dott.ssa Silvia CONFORTI	rappresentante dei volontari di servizio civile
dott.ssa Margherita VISMARA	rappresentante dei volontari di servizio civile
dott.ssa Antonia Annamaria PAPARELLA	rappresentante dei volontari di servizio civile
Sig. Yuri BROCCOLI	rappresentante dei volontari di servizio civile

Art. 2 Funzionamento

1. I componenti della Consulta durano in carica due anni. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti.
2. La Consulta è convocata dal Presidente d'intesa con l'Amministrazione.
3. La Consulta esprime i pareri e le proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute sono dichiarati decaduti.
4. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.
5. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato provvede con proprio decreto alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
6. Al termine della scadenza del mandato la Consulta presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato una relazione sull'attività svolta.
7. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio Personale e Affari Legali del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

Art. 3

Altri partecipanti

1. Alle riunioni della Consulta partecipa senza diritto di voto il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
2. I rappresentanti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, e del Ministero dell'Interno ó Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in occasione della trattazione di materie di propria competenza, partecipano alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto.
3. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta, il Presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l'amministrazione, esperti nelle materie in trattazione secondo l'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione. Possono, altresì, essere sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e degli enti convenzionati che non hanno un loro rappresentante in seno alla Consulta.
4. La partecipazione all'attività della Consulta è onorifica e non può dar luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

Roma li, 19 aprile 2013

Il Ministro per la cooperazione Internazionale e l'integrazione
Prof Andrea Riccardi